

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione della proposta di legge D'Alema ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Alema ed altri: « Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto ».

Ricordo che nella seduta di giovedì 11 luglio sono state ritirate dai presentatori le seguenti proposte emendative: Laffranco 2.1 e 4.01, Pastore 8.1, Lo Moro 10.4, Pastore 10.5 e 10.6, Lo Moro 11.3 e Pastore 11.4.

Riprendiamo l'esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi relative.

Avviso che in qualità di relatore ho presentato una nuova formulazione degli emendamenti 10.50 e 11.50.

Ricordo che, a norma dell'articolo 94, comma 3 del Regolamento, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie e quelli che interessano il pubblico impiego devono essere inviati, prima della loro approvazione, rispettivamente alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e alla Commissione lavoro pubblico e privato. La medesima disposizione si applica, in analogia a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3-bis con riferimento al testo del progetto di legge, anche per gli emendamenti il cui contenuto comporta il parere rinforzato di altre Commissioni.

A tal fine, gli emendamenti nella seduta odierna saranno posti in votazione in linea di principio. Se l'emendamento sarà respinto, la deliberazione avrà il valore sostanziale di reiezione definitiva della proposta emendativa. Se l'emendamento sarà approvato dalla Commissione, si intenderà approvato in linea di principio (*vedi allegato*) e sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere i medesimi emendamenti saranno, quindi, nuovamente posti in votazione.

L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale e pertanto non determina preclusioni. La votazione sui singoli articoli verrà effettuata quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

In qualità di relatore, invito al ritiro dell'emendamento Pastore 1.1 e racco-

mando l'approvazione del mio emendamento 1.50.

PIERGUIDO VANALLI. Signor presidente, ritiro l'emendamento Pastore 1.1, del quale sono cofirmatario.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vanalli.

GIOVANNI DE GENNARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 1.50 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1.50 del relatore.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

PIERGUIDO VANALLI. Ritiro l'emendamento Pastore 3.1 di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Grazie.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 4.1.

GIOVANNI DE GENNARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Favia 4.1, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.050 da me presentato in qualità di relatore.

GIOVANNI DE GENNARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere

favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento Laffranco 5.1 con la seguente riformulazione: «*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: le attività informative svolte da organismi con le seguenti: le attività informative previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici*».

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 5.1 se accettano la riformulazione.

JOLE SANTELLI. Sì, presidente.

MARIO TASSONE. Volevo chiedere un chiarimento sulla riformulazione. Che cosa intende il relatore per «*organismi pubblici*»?

PRESIDENTE. La questione è che non si tratta solo di organismi statali. Ci sono, per esempio, anche organismi regionali o che fanno capo agli enti locali, come i vigili urbani, o altri. La motivazione è questa.

GIOVANNI DE GENNARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 5.1, così come riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Laffranco 5.1 (*nuova formulazione*).

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore invita al ritiro dell'emendamento Santelli 9.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 9.2.

JOLE SANTELLI. Ritiro l'emendamento 9.1 a mia firma.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Santelli.

GIOVANNI DE GENNARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 9.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Santelli 9.2.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Laffranco 10.1, Tassone 10.2 e Laffranco 10.3 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.50 (*nuova formulazione*).

Ritengo infatti che l'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*) superi le preoccupazioni che emergono nelle due proposte emendative.

GIOVANNI DE GENNARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme al relatore sugli emendamenti relativi all'articolo 10.

GIANCLAUDIO BRESSA. Noi come gruppo del Partito Democratico siamo favorevoli alla riformulazione dell'emendamento 10.50 del relatore. Vorrei solo fare presente un aspetto che credo potrebbe essere meglio chiarito.

Mi riferisco alle parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata ». Mancano i riferimenti temporali e si può anche comprendere il perché di questa decisione. La formula

« espone » può però apparire non sufficientemente cogente. Ci troviamo di fronte a una richiesta del Presidente del Comitato che, valutate le carte che sono state trasmesse, ritiene che il Comitato stesso debba essere investito di un maggiore approfondimento, come chiaramente si dice, « idoneo a consentire nel merito la conferma dell'opposizione del segreto di Stato ».

Vorrei che riflettessimo sull'eventualità di sostituire « espone » con una formulazione più forte, come ad esempio « deve esporre » o « è tenuto a esporre », in modo tale che non ci sia la possibilità di dilazionare questo passaggio, che noi riteniamo assolutamente essenziale.

CARMELO BRIGUGLIO. In linea di massima si può concordare. Oltre a quello che ha detto il collega Bressa, volevo fare un'altra osservazione. Nella precedente formulazione si parlava di fornire un quadro informativo, che significa anche fornire una documentazione; l'esporre, invece, passa solo per la relazione orale del Presidente del Consiglio.

Quando il Presidente del Consiglio è investito in prima persona di questo rapporto dialettico con il Comitato, può anche andare in questo modo, ma è cosa diversa dal fornire un quadro informativo.

MARIO TASSONE. Capisco le motivazioni che spingono il collega Bressa a chiedere un rafforzativo, ma, a mio avviso, il termine « espone » va già bene. Se facessimo una gradazione o una gerarchia, ci infileremmo in un percorso complicato anche rispetto ad altri articoli e non soltanto di questo provvedimento. Per me è il caso di mantenere il termine « espone ».

L'altro giorno si era anche discusso sull'opportunità o meno che rimanesse nel testo il riferimento al fatto che il quadro informativo fosse idoneo. Tale aspetto è rimasto nella riformulazione proposta dal relatore. Potrebbe andare bene così. Anche questo è un tipo di rafforzamento che poteva esserci o poteva non esserci.

PIETRO LAFFRANCO. Siamo disponibili a migliorare tutto, ma in tutta onestà non c'è scritto nell'emendamento « può esporre ». C'è scritto « espone ». Non è un'ipotesi: significa che deve esporre. Inoltre, « deve esporre » mi pare istituzionalmente poco garbato, come se ci fosse un pregiudizio in danno del Presidente del Consiglio, *pro tempore* o meno che sia.

PRESIDENTE. È convinto, onorevole Bressa, che « espone », essendo un indicativo, implica un obbligo per il Presidente del Consiglio ?

GIANCLAUDIO BRESSA. A pensar male si fa peccato, ma ci si indovina.

Il problema si pone nel caso che il Presidente del Consiglio non partecipasse alla seduta. Con la formula, che mi dicono essere più elegante, « è tenuto a esporre » si eviterebbe il contenzioso, che immagino sarebbe piuttosto pesante, se dovesse accadere che il Presidente del Consiglio non si presenti.

PIETRO LAFFRANCO. Se non c'è la sanzione non cambia niente.

GIANCLAUDIO BRESSA. Però è più vincolante.

PRESIDENTE. Io credo che « espone in una seduta segreta » non possa che essere inteso come un obbligo.

Ricordo inoltre che nella lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi — regole e raccomandazioni a cui spesso ci sottraiamo — si suggerisce di usare l'indicativo presente e di evitare congiuntivi e quant'altro.

Credo che la formula giusta sia quella usata nella nuova formulazione dell'emendamento 10.50.

GIANCLAUDIO BRESSA. Ho proposto di sostituire un indicativo con un indica-

PRESIDENTE. Cito testualmente la circolare. Al punto 4, lettera *b*) si dice che « nella formulazione dei precetti è adottata la massima uniformità nell'uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro », mentre alla lettera *c*) si dice che « è evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare l'imperatività della norma (« deve », « ha l'obbligo di », « è tenuto a ») ».

Questo stabilisce la lettera circolare del Presidente della Camera. Capisco quello che dice il collega Bressa, ma sulla base di quanto ho detto, credo che scrivendo « espone » risulta chiaro che intendiamo « deve esporre ».

GIANCLAUDIO BRESSA. Per completezza di informazione, mi ero ispirato all'emendamento del collega Laffranco in cui è scritto « è tenuto a dare comunicazione ».

PRESIDENTE. Ribadisco che è stato scelto il modo verbale che ci viene raccomandato dalla circolare del Presidente della Camera.

EMANUELE FIANO. Signor presidente, io penso che questo emendamento, così ben scritto, tocchi il fulcro della relazione tra i poteri di controllo del Comitato parlamentare e i poteri di opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio. Laddove dal punto di vista verbale non risultasse imperativo il potere di controllo del Comitato nei confronti di colui che istituzionalmente può opporre il segreto di Stato, verrebbe a mancare la funzione che questo emendamento tenta di inserire nella legge.

Io credo che, per altro, per chi di noi conosce lo svolgimento delle attività del Comitato di controllo parlamentare, valga l'esperienza di questi ultimi anni. Lei sa bene quanto me che all'articolo 31 della legge n. 124 del 2007, il verbo utilizzato per lo svolgimento delle audizioni del Presidente del Consiglio presso il COPASIR è anch'esso un indicativo presente, fatto sta che il Presidente del Consiglio del

precedente Governo non si è mai recato in audizione presso il Comitato parlamentare di controllo.

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso.

Non penso che se fosse stato scritto nella legge «è tenuto» il Presidente del Consiglio precedente si sarebbe presentato.

EMANUELE FIANO. Non è la stessa cosa, ma nell'imperatività dei testi che si approvano esiste la possibilità di scegliere, se vogliamo che la pregevole funzione di controllo che viene introdotta con questa proposta di legge abbia efficacia o meno.

Se in questo testo, ad esempio, fosse stato scritto «espone entro il termine di» - o se qualcuno avesse proposto un emendamento in questi termini -, avremmo ricavato la quasi certezza che la funzione di esporre più compiutamente il contenuto del segreto di Stato è certificata dal testo di legge, ma così non è.

La proposta è semplicemente quella di aggiungere un dovere. Forse mi sbaglio, ma per la mia esperienza il testo così com'è, pur essendo pregevole e identificando la funzione che vogliamo qui specificare, può benissimo succedere che il Presidente del Consiglio non vada a spiegare quanto gli è richiesto dal Presidente del COPASIR.

Questo non per la volontà dello scrivente, ma perché senza una sanzione e senza un termine temporale quel verbo può lasciar prevedere che il capo del governo possa anche non presentarsi.

MASSIMO D'ALEMA. Ritengo che la proposta del relatore tenga efficacemente conto del dibattito che si è svolto in questa sede e rappresenti un significativo passo in avanti rispetto agli aspetti che avevano suscitato perplessità nella Commissione, tra cui in particolare il rischio che il presidente del Comitato parlamentare, associato a informazioni particolari, sia coinvolto in una sorta di cogestione e il problema delicato della differenza di informazione fra il presidente, il vicepresidente e il resto del Comitato. Mi pare che

così come è riformulata la norma superi queste obiezioni e riconduca il ruolo del presidente a un ruolo di garanzia, che credo sia importante riconoscergli.

A mio giudizio il presidente del COPASIR deve essere messo nelle condizioni, proprio in quanto presidente, di fare appello al Presidente del Consiglio, ma senza automatismi perché vi sono casi in cui il segreto di Stato discende da ragioni banali. Il segreto di Stato non è opposto solo dai servizi segreti. Il funzionario di polizia che nel dibattimento rifiuta di rivelare il nome dell'informatore e si appella al segreto di Stato, viene confermato dal Presidente del Consiglio. Se si tratta di una condizione normale, bastano in questo caso le ragioni essenziali. Possono però esserci dei casi - e per questo se ne dà la facoltà - che necessitano una richiesta di chiarimento e di approfondimento.

Capisco tutte le ragioni, ma condivido l'opinione del relatore. L'indicativo presente «espone» è prescrittivo e ha una sua solennità. È evidente poi che la norma è affidata al *fair play* e alla correttezza del rapporto tra Governo e Parlamento, ma questo difficilmente può essere imposto per legge.

È anche evidente, a mio giudizio, che avendo la Corte costituzionale, con ben due sentenze, detto che il Parlamento esercita il controllo di merito sull'appropriatezza della conferma del segreto di Stato, se il Presidente del Consiglio rifiuta di andare al chiarimento con il Parlamento, c'è persino la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla Corte. Le conseguenze, anche se non previste dalla norma, possono portare a un conflitto istituzionale.

Nello scrivere questa proposta di legge, come ho già detto, non ci siamo inventati nulla. Partiamo da ben due sentenze con cui la Corte costituzionale ha stabilito che la magistratura non ha potere di sindacato perché è il Parlamento che controlla il merito. Siccome allo stato non è così, introduciamo questa facoltà. Muoviamo, quindi, da una giurisprudenza della Corte

che, a mio giudizio, dà forza alla norma. Non è evidentemente il caso di prevedere sanzioni.

Trovo che la soluzione sia efficace perché riconduce il controllo a un rapporto classico tra Governo e Parlamento. È molto meglio questo che non lo scambio di documenti dal momento che il capo del governo va al confronto con i parlamentari in una sede riservata, anzi segreta. Secondo me è importante questa precisazione perché è vero che tutte le sedute del COPASIR sono segrete, ma è anche vero che il Comitato ha la facoltà di desegretarle. Il richiamo alla seduta segreta sta a significare che questa seduta non può essere desegretata. Spetterà poi al Presidente del Consiglio valutare ciò che può dire e ciò che non può dire. Questo sta alla sua responsabilità politica e al confronto con il Parlamento.

La proposta rafforza ulteriormente il controllo parlamentare, ma dentro i binari del normale rapporto tra Governo e Parlamento. Oltre a questo non credo che la norma possa andare. Il problema mi sembra ben risolto e oltretutto il punto di partenza è la discussione che c'è stata nelle scorse sedute. Si è tenuto conto sia delle osservazioni che sono state avanzate in questa sede sia della preoccupazione che il Comitato risultasse di fatto escluso da un rapporto a due, in parte improprio, fra il presidente del COPASIR e il Presidente del Consiglio nonché delle preoccupazioni relative alla completezza del quadro informativo. Io credo che in questo modo si sciolgano i dubbi.

Starei, quindi, al testo del relatore, che mi pare efficace.

PIERGUIDO VANALLI. La collega Pastore, che è prima firmataria dei nostri emendamenti, ha ritirato le nostre proposte perché ha riconosciuto nel testo del relatore lo spirito degli emendamenti stessi. Anche questa nuova formulazione credo vada in quella direzione.

Come normalmente avviene, è il presidente del COPASIR, espresso dall'opposizione, a convocare appositamente il Presidente del Consiglio. Il lasso temporale di

quella convocazione lo decide lui. Non c'è bisogno di stabilire che debba avvenire entro un mese, un giorno o un anno. Se il Presidente del COPASIR ritiene di dover convocare il Presidente del Consiglio lo fa e fissa autonomamente il termine. In quella sede il Presidente del Consiglio farà la propria esposizione.

La nuova formulazione ci trova concordi. Qualunque altro tentativo per far sì che il Presidente del Consiglio venga quasi interrogato o debba fare altro in quella sede ci sembra si avvicini di più, come esplicitamente detto nel glossario che ci è stato inviato dal sottosegretario De Genaro, a una « penetrazione informativa », il che sarebbe oltremodo poco serio nei riguardi del Presidente del Consiglio.

PIETRO LAFFRANCO. Noi eravamo molto convinti dei nostri emendamenti, ma questo forte spirito di collaborazione, l'esperienza del relatore e l'autorevolezza del rappresentante del Governo ci inducono a fare questo passo indietro, di cui spero si tenga adeguatamente conto.

Ritiro, pertanto, gli emendamenti a mia firma 10.1 e 10.3.

PRESIDENTE. La ringrazio.

MARIO TASSONE. Io mi riferisco all'autorevolezza del testo, che a nostro avviso è il dato più significativo.

Ritengo che l'emendamento da noi predisposto 10.2 sia oggettivamente migliorato dall'emendamento presentato dal relatore. Noi parlavamo di « fornire » e qui si dice « esporre ». Sono d'accordo sul fatto che si tratti di un passaggio fondamentale di un confronto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Comitato parlamentare.

Non credo che si possano prevedere né sanzioni né indicazioni temporali perché allora dovremmo capire se i termini sono ordinatori o prescrittivi. Se ci fosse un rifiuto e venisse meno l'adempimento a una norma di legge, ci troveremo di fronte un altro tipo di scenario, che del resto è stato ampiamente illustrato da parte dell'onorevole D'Alema.

Ritiro, quindi, l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tassone.

GIANCLAUDIO BRESSA. Nel ringraziare il collega Laffranco per l'atto di cortesia e di garbo istituzionale che ha desiderato avere nei confronti della Commissione col ritiro degli emendamenti a sua firma, mi auguro che la discussione, che è stata così interessante e utile, diventi criterio interpretativo della norma che stiamo per approvare.

PRESIDENTE. Noi siamo in seduta pubblica. e, di conseguenza, la volontà del legislatore è registrata. Lo dico perché il dibattito rimane agli atti. Se domani qualcuno avrà un dubbio, potrà verificare per quali finalità è stata voluta la norma.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*) del relatore.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti Laffranco 11.1 e 11.2, attesa la nuova formulazione dell'emendamento 11.50 del relatore, di cui raccomando l'approvazione.

PIETRO LAFFRANCO. Presidente, ritiro gli emendamenti a mia firma 11.1. e 11.2.

GIOVANNI DE GENNARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 11.50 (*nuova formulazione*) del relatore.

CARMELO BRIGUGLIO. Non voglio lasciare atti contrari per la successiva interpretazione della norma, ma va detto che la rubrica dell'articolo 33 della legge n. 124 del 2007 parla di obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare.

Siccome queste norme non confluiscono nell'articolo 33, ma nella norma che disciplina il segreto di Stato, vorrei fare

osservare in filigrana, soltanto per i cultori della materia, che una micro differenza c'è.

PRESIDENTE. Prendiamo atto dell'osservazione del collega.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 11.50 (*nuova formulazione*) del relatore.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore invita il proponente a ritirare gli emendamenti Favia 12.1, 12.4 e 12.5, sui quali altrimenti esprimerebbe parere contrario; invita quindi l'onorevole Tassone a ritirare l'emendamento 12.2, di cui è primo firmatario, perché assorbito dall'emendamento Laffranco 12.3, sul quale il parere del relatore è favorevole.

DAVID FAVIA. Insisto per la votazione dell'emendamento 12.1 e ritiro gli emendamenti 12.4 e 12.5.

MARIO TASSONE. La nostra proposta emendativa 12.3 è stata assorbita dall'emendamento Laffranco perché in quel testo le motivazioni sono esplicitate in termini molto più chiari.

PRESIDENTE. Lo ritira o non lo ritira, onorevole Tassone?

MARIO TASSONE. Avrei preferito che lei avesse dato una motivazione più esauritiva legata alle argomentazioni dell'emendamento. Comunque ritiro l'emendamento a mia firma 12.2.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tassone.

GIOVANNI DE GENNARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Favia 12.1 e parere favorevole sull'emendamento Laffranco 12.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Favia 12.1, su cui relatore e Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Laffranco 12.3, su cui relatore e Governo hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

Avverto che il testo della proposta di legge e gli emendamenti approvati in linea

di principio saranno trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
l'11 settembre 2012.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema).

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: per rafforzare aggiungere le seguenti: le attività informative per.

1. 50. Il relatore.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura).

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n.124, è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della presente legge, i documenti indicati al comma 1, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria».

4. 050. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: le attività informative

svolte da organismi con le seguenti: le attività informative previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici.

5. 1. (nuova formulazione) Laffranco, Santelli, Calderisi.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali con le seguenti: la definizione delle politiche di protezione cibernetica.

9. 2. Santelli, Laffranco, Calderisi.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato ».

10. 50. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma,

con le seguenti: è inserito il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato ».

11. 50. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può

delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

12. 3. Laffranco, Santelli, Calderisi.

